

**BOZZE DI STAMPA**

**22 febbraio 2023**

**N. 2**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (553)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 1**

#### **1.1**

**MALPEZZI, GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI**

*Sopprimere l'articolo.*

\_\_\_\_\_

#### **1.2**

**DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI**

*Sopprimere l'articolo.*

\_\_\_\_\_

#### **1.3**

**GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI**

*Sopprimere l'articolo*

\_\_\_\_\_

#### 1.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

##### **«Art. 1**

*(Fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali)*

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), un Fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per le annualità 2024 e 2025, per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle crisi climatica, alimentare ed energetica in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo.

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente:*

*a) sopprimere l'articolo 2;*

*b) sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Misure a favore delle attività di cooperazione allo sviluppo per il contrasto agli effetti delle crisi globali».*

---

#### 1.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

##### **«Art. 1**

*(Disposizioni a favore delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo)*

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'art. 1 comma 381 lettera a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è

incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 76 milioni di euro per l'anno 2024, di 299 milioni di euro per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 26 milioni per l'anno 2024, 299 milioni di euro per l'anno 2025 e 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente:*

*a) sopprimere l'articolo 2;*

*b) sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Misure di Aiuto Pubblico allo Sviluppo».*

## **1.6**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 1**

*(Misure volte al potenziamento del sistema di soccorso e accoglienza)*

1. Al fine di rafforzare le attività organizzative degli enti locali coinvolti nel sistema di soccorso e accoglienza di stranieri e dei richiedenti asilo e nella gestione dei flussi migratori, nonché di potenziare conseguentemente le strutture di prima accoglienza e dei punti di crisi, con particolare riguardo agli hotspot collocati nei porti di primo sbarco, nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sono stanziati 80 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025.

2. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno, da emanare entro 120 giorni previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle suddette risorse.

3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 40 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione

di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente:*

*a) sopprimere l'articolo 2*

*b) sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Disposizioni per il rafforzamento e miglioramento del sistema di soccorso e accoglienza di stranieri e dei richiedenti asilo».*

---

## 1.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 1.**

*(Disposizioni per il potenziamento delle attività salvataggio in mare di migranti)*

1. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e soccorso in mare con l'obiettivo primario del salvataggio dei migranti e della salvaguardia della vita in mare, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2013-2017. Le risorse sono finalizzate al potenziamento delle attività di controllo in mare e del personale a tali scopi assegnato, e all'implementazione dei mezzi navali e non dei diversi Corpi dello Stato che, a vario titolo, concorrono nelle attività di pattugliamento ai fini del salvataggio di vite in mare.

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 100 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, 2026, 2027, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 100 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2013-2017, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

*Conseguentemente:*

*a) sopprimere l'articolo 2*

*b) sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Misure per il potenziamento delle attività salvataggio in mare di migranti».*

---

## 1.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 1.

*(Disposizioni in materia di immigrazione e di procedure per il riconoscimento del diritto di asilo e di permessi di soggiorno)*

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e la continuità operativa degli uffici preposti alle procedure per il riconoscimento del diritto di asilo, per l'esame delle richieste di permessi di soggiorno, per le pratiche connesse al settore dell'immigrazione, per le attività dell'amministrazione in materia di immigrazione con particolare riguardo per le commissioni territoriali per il diritto d'asilo, sono stanziati 30 milioni dall'anno 2023 anche al fine di consentire la prosecuzione e stabilizzazione del rapporto di lavoro dei lavoratori già impiegati per le suddette finalità presso il Ministero dell'interno, le sezioni immigrazione delle questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto d'asilo, e con contratto in scadenza.

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dall'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente:*

*a) sopprimere l'articolo 2;*

*b) sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Disposizioni riguardanti le attività dell'amministrazione in materia di immigrazione e di procedure per il riconoscimento del diritto di asilo e di permessi di soggiorno».*

---

## 1.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 1.

*(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, e Centri per minori stranieri non accompagnati)*

1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1 punto 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 e già finanziati, con decreti del Ministro dell'Interno del 23 agosto 2022 e 26

settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

2. Conseguentemente, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.

3. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro dell'Interno" sono aggiunte le seguenti: "da emanarsi entro il 31 marzo 2023";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "le strutture di prima accoglienza sono attivate" sono aggiunte le seguenti: "nel numero di almeno una per regione".

4. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere l'articolo 2*

b) *sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Sistema di accoglienza e integrazione, e misure per i centri per minori stranieri non accompagnati».*

## **1.10**

SCALFAROTTO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, è sostituito dal seguente: "2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'Interno, previa consultazione con le ONG impegnate in attività di Search and Rescue (SAR) e nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, con proprio decreto emana un codice di condotta contenente disposizioni in materia di operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo e re-

lative sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle norme in esso contenute."».

---

### **1.11**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

---

### **1.12**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

### **1.13**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle operazioni di soccorso resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS-Safety of Life at Sea) adottata a Londra il 12 novembre 1974, ratificata dall'Italia con la legge n. 313 del 1980; alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (Convenzione SAR) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, resa esecutiva dall'Italia con legge n. 147 del 1989 e attuata con decreto del Presidente della Repubblica n. 662 del 1994; alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e recepita dall'Italia dalla legge n. 689 del 1994 nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare."».

---

**1.14**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorità competenti per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, le autorità di pubblica sicurezza e lo Stato di bandiera sono costantemente informate sulle attività di soccorso e informate immediatamente di ogni evento rilevante ai fini della salvaguardia della vita in mare e della sicurezza della navigazione."».

---

**1.15**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le indicazioni della competente autorità di cui al secondo periodo sono emesse senza ritardo"».

---

**1.16**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**1.17**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «comma 2-bis».*

---

**1.18**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», alinea, sostituire le parole da: «immediatamente comunicate» fino a: «emesse sulla base», con le seguenti: «svolte».*

---

**1.19**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHİ, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», alinea, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.20**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», alinea, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.200**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.21**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le indicazioni della competente autorità di cui al primo periodo sono emesse senza ritardo. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito ai sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice della navigazione e la multa da euro 10.000 ad euro 50.000.».*

---

## **1.22**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», alinea, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: "Ai fini del presente comma", inserire le seguenti: «, fermo restando il diritto di accedere al territorio dello Stato, incluso le acque territoriali, per presentare la domanda di asilo,»;*

2) *sostituire le parole: «ricorrere congiuntamente le» con le seguenti: «ricorrere almeno una delle».*

---

## **1.23**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «ricorrere congiuntamente le», con le seguenti: «ricorrere almeno una delle».*

---

## **1.24**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sopprimere la lettera a).*

---

## **1.201**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», secondo periodo, sopprimere la lettera a).*

---

**1.25**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere la lettera a).*

---

**1.26**

NICITA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera a), sopprimere le parole:  
«in via sistematica».*

---

**1.27**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera a), sostituire le parole  
da: «opera» fino alla fine della lettera con le seguenti: «è in possesso dei re-  
quisiti di idoneità tecnica relativa alla nave e al suo equipaggiamento, all'ad-  
destramento del suo equipaggio per le attività di soccorso e delle prescrizioni  
tecniche previste dalle Convenzioni internazionali pertinenti.».*

---

**1.28**

GIORGIS, NICITA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera a), sopprimere la parola:  
«competenti».*

---

**1.29**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera a), sopprimere le parole:  
«ed è mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione».*

---

**1.30**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera a), aggiungere, in fine,  
le seguenti parole: «conformemente all'ordinamento vigente nello Stato di  
bandiera.»*

---

**1.31**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sopprimere le lettere b), d), e)  
ed f).*

---

**1.32**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sopprimere la lettera b).*

---

**1.33**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere la lettera b).*

---

**1.34**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) sono avviate, compatibilmente con le condizioni fisiche e psicologiche delle persone tratte in salvo, informative relative alla possibilità di chiedere protezione internazionale, una volta terminate le operazioni di sbarco.»

---

**1.202**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», secondo periodo, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) sono avviate, compatibilmente con le condizioni fisiche e psicologiche delle persone tratte in salvo, informative relative alla possibilità di chiedere protezione internazionale, una volta terminate le operazioni di sbarco.»

---

**1.35**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) sono state avviate, a seguito delle operazioni di soccorso, iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale.»

---

**1.36**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera b), sostituire la parola: «tempestivamente» con le seguenti: «ove possibile».*

---

**1.37**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera b), dopo la parola: «tempestivamente» inserire le seguenti: «, ove possibile,».*

---

**1.38**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera b), sopprimere le parole da: «e, in caso di interesse» fino alla fine della lettera.*

---

**1.39**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», lettera b), sopprimere le parole da: «e, in caso di interesse» fino alla fine del periodo.*

---

**1.40**

VALENTE, GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera b), sopprimere le parole da: «e, in caso di interesse» fino alla fine della lettera.*

---

### 1.203

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», secondo periodo, lettera b), sopprimere le parole da: «e, in caso di interesse» fino alla fine della lettera.*

---

### 1.41

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera b), sostituire le parole: «e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità» con le seguenti: «presso le autorità territoriali competenti, una volta concluse le necessarie operazioni di sbarco, e tenuto conto delle condizioni sanitarie e psico-fisiche delle persone soccorse».*

---

### 1.42

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera b), sostituire le parole: «e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità» con le seguenti: «presso le autorità territoriali competenti incaricate della ricezione delle domande di protezione internazionale, una volta concluse le necessarie operazioni di sbarco».*

---

### 1.204

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», secondo periodo, lettera b), sostituire le parole: «e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità» con le seguenti: «presso le autorità territoriali competenti incaricate della ricezione delle domande di protezione internazionale, una volta concluse le necessarie operazioni di sbarco».*

---

**1.43**

MELONI, GIORGIS, NICITA, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera b), sostituire le parole: «e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità» con le seguenti: «presso le competenti Commissioni territoriali, una volta concluse le necessarie operazioni di sbarco».*

---

**1.44**

MELONI, GIORGIS, NICITA, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera b), sostituire le parole: «e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità» con le seguenti: «non appena concluse le operazioni di sbarco».*

---

**1.45**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera b), sostituire le parole: «e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione dell'autorità» con le seguenti: «una volta scesi a terra».*

---

**1.46**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera b), sostituire le parole: «e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità» con le seguenti: «senza che ciò precluda la possibilità di ottenere una completa informativa dopo lo sbarco e di manifestare la volontà di richiedere asilo una volta terminate le operazioni di sbarco, come previsto dalla normativa vigente.».*

---

**1.50**

VALENTE, GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 60 e 61 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77».*

---

**1.47**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Detta raccolta di dati rilevanti non ha valore sostitutivo di quello comunque svolto dalle Autorità amministrative italiane preposte, in particolare sulla domanda di protezione internazionale presentata da stranieri minorenni non accompagnati.».*

---

**1.48**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Detta raccolta di dati rilevanti non ha valore sostitutivo di quello comunque svolto dalle Autorità amministrative italiane preposte.».*

---

**1.49**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «La raccolta dei dati e di valutazione dello status delle persone soccorse non deve ostacolare, oltre a quanto necessario per offrire assistenza a persone in pericolo, l'assistenza o ritardare inutilmente lo sbarco delle persone dalle navi di soccorso.».*

---

**1.51**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere le lettere c), d), e), f).*

---

**1.52**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere la lettera c).*

---

**1.53**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHİ,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sopprimere la lettera c).*

---

**1.54**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHİ,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) sia raggiunto, nei tempi comunque atti a garantire l'espletamento in sicurezza delle necessarie operazioni di soccorso, il porto di sbarco assegnato senza ritardo».

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera f), sopprimere le parole: «né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco».*

---

**1.55**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera c), ovunque ricorrono, sostituire le parole: «porto di sbarco» con le seguenti: «porto sicuro»;*

*b) sopprimere la lettera d).*

---

**1.56**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, che deve essere individuato dalle autorità competenti, salvo specifiche e motivate deroghe, tra i porti sicuri di primo sbarco più prossimi alle zone di salvataggio, al fine di ridurre le condizioni di malessere delle persone soccorse, ed evitare oneri ingiustificati e immotivati per le navi umanitarie e per la finanza pubblica.».*

---

**1.57**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, che deve essere individuato dalle autorità competenti tra quelli più vicini alle zone di salvataggio, al fine di ridurre le condizioni di malessere delle persone soccorse, ed evitare oneri ingiustificati e immotivati per le navi umanitarie e per la finanza pubblica.».*

---

**1.58**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, capoverso «2-bis», lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «più vicino e sicuro».*

---

**1.59**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sopprimere le lettere d) e f).*

---

**1.60**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere la lettera d).*

---

**1.61**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sopprimere la lettera d).*

---

**1.62**

GIORGIS, PARRINI, NICITA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) il porto sicuro di sbarco - individuato dalle competenti autorità in modo che il tempo di permanenza a bordo della nave delle persone salvate sia ridotto al minimo possibile, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare allegate alla Risoluzione dell'Organizzazione marittima internazionale MSC 167(78) del 20 maggio 2004 - sia raggiunto in un tempo congruo atto a garantire l'espletamento delle necessarie operazioni di ricerca e soccorso;».

---

### 1.63

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera d):*

*1) dopo le parole: «porto di sbarco» inserire le seguenti: «più sicuro,»;*

*2) aggiungere in fine le parole: «, fatta salva la necessità di ulteriori interventi di soccorso o l'evenienza di soccorsi plurimi.»;*

*b) alla lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «assegnato ai sensi della lettera d).».*

---

### 1.64

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, ENRICO BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera d), dopo la parola: «autorità» inserire le seguenti: «, che deve essere quello più vicino possibile al luogo in cui sono state effettuate le operazioni di soccorso o comunque quello che comporti la minima deviazione possibile,».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

#### **«Art.1-bis**

*(Relazione informativa alle Camere)*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sui criteri di assegnazione dei porti nei casi di cui al comma 2-bis. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.».

---

**1.65**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «competenti autorità» inserire le seguenti: «nel rispetto della vigente legislazione internazionale e nazionale e dell'interesse pubblico a salvare vite umane,»;*

*b) aggiungere in fine le parole: «, fatta salva la necessità di ulteriori interventi di soccorso ovvero di trasferire le persone soccorse su altre navi al fine di garantire la sicurezza della navigazione e i soccorsi necessari.».*

---

**1.66**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera d), dopo le parole: «il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità» inserire le seguenti: «, individuato in base a criteri di ragionevolezza in conformità agli obblighi internazionali di soccorso vigenti».*

---

**1.67**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera d), dopo le parole: «il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità» inserire le seguenti: «, individuato tra i tre più vicini in base alla disponibilità e secondo un criterio di rotazione,».*

---

**1.68**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alla lettera d), sopprimere le parole: «senza ritardo»;*

2) alla lettera f), *sopprimere le parole* : «né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco».

---

**1.69**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», lettera d), sopprimere le parole*: «senza ritardo».

---

**1.70**

MELONI, GIORGIS, NICITA, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera d), sopprimere le parole*: «senza ritardo».

---

**1.71**

NICITA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera d), sostituire le parole*: «senza ritardo, per il completamento dell'intervento di soccorso» *con le seguenti*: «in un tempo congruo atto a garantire l'espletamento delle necessarie operazioni di ricerca e soccorso».

---

**1.72**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», alla lettera d), dopo le parole*: «senza ritardo» *inserire le seguenti*: «salvo che sulla rotta debbano prestare soccorso a persone in pericolo di vita».

---

**1.73**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera d), dopo le parole: «senza ritardo» inserire le seguenti: «, salvo il sopraggiungere di ulteriori operazioni di salvataggio,».*

---

**1.74**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: «, senza però precludere in alcun modo al comandante la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi qualora ne venisse a conoscenza dopo aver ricevuto l'assegnazione del medesimo porto».*

---

**1.75**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «sempre che il comandante della nave non venga a conoscenza di un'altra situazione di pericolo per la quale la nave si trova in posizione idonea ad intervenire dirigendosi il più velocemente possibile verso il luogo del pericolo per prestare assistenza».*

---

**1.76**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il porto di sbarco deve essere un porto sicuro, come previsto dalle norme internazionali, e assegnato secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR.».*

---

**1.77**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sopprimere la lettera e).*

---

**1.78**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere la lettera e).*

---

**1.79**

VALENTE, GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sopprimere la lettera e).*

---

**1.80**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) le autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, le autorità di pubblica sicurezza, sono costantemente informate sulle attività di soccorso, e informate immediatamente di ogni evento rilevante ai fini della salvaguardia delle vite in mare;».

---

**1.81**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», lettera e), sostituire le parole da: «le informazioni richieste», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «secondo le modalità già previste dalle norme internazionali in materia».*

---

**1.82**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera e), sopprimere la parola:  
«dettagliata».*

---

**1.83**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera e), sostituire la parola:  
«dettagliata» con la seguente: «sommaria».*

---

**1.84**

MELONI, GIORGIS, NICITA, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera e), sostituire la parola:  
«dettagliata» con la seguente: « a grandi linee».*

---

**1.85**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sopprimere la lettera f).*

---

**1.86**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sopprimere la lettera f).*

---

**1.87**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», sopprimere la lettera f).*

---

**1.88**

MALPEZZI, GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico  
BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) le modalità di ricerca e soccorso in mare hanno rispettato l'obbligo di soccorso così come stabilito dalle norme di diritto internazionale generale e pattizio, anche effettuando trasbordi o dirigendosi senza indugio a prestare assistenza se si è venuti a conoscenza di un ulteriore situazione di pericolo.»

---

**1.89**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», secondo periodo, lettera f), sopprimere le parole: «né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.»*

---

**1.90**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», lettera f), sopprimere le parole: «né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.»*

---

**1.91**

VALENTE, GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera f), sopprimere la parola:  
«tempestivamente».*

---

**1.92**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera f), sopprimere la parola:  
«tempestivamente».*

---

**1.93**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, capoverso «2-bis», alla lettera f), aggiungere infine le se-  
guenti parole: «più vicino e sicuro».*

---

**1.94**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», lettera f), dopo le parole: «porto  
di sbarco» aggiungere le seguenti: «più sicuro assegnato.».*

---

**1.95**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», lettera f), aggiungere in  
fine le seguenti parole: «compatibilmente con il rispetto dell'obbligo interna-  
zionale a soccorrere persone a rischio di naufragio diverse da quelle già soc-  
corse, e qualora la nave si trovi in posizione idonea ad intervenire dirigendosi  
verso il luogo del pericolo per prestare assistenza.».*

---

**1.96**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-bis», dopo la lettera f), aggiungere il seguente periodo:*

«L'obbligo della nave di soccorso di raggiungere senza ritardo il porto di sbarco e di operare modalità di ricerca e soccorso tali da impedire di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco, di cui alle lettere d) ed f) del presente comma, non può mai comportare che la nave non possa effettuare più di un soccorso nel medesimo spazio temporale e di mare nel caso in cui dopo averne prestato uno, il comandante sia avvertito di una seconda situazione di pericolo per le persone a rischio naufragio, o che non possa spostare le persone a bordo già soccorse su un'altra nave per consentire di andare rapidamente a soccorrerne altre a rischio di morte.»

---

**1.97**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«f-bis) il capitano di una nave che ha già prestato un primo soccorso, venuto a conoscenza di una ulteriore situazione di pericolo, si sia diretto tempestivamente e senza ritardo verso la zona e abbia prestato assistenza, conformemente a quanto stabilito dalle norme di diritto internazionale generale e pattizio.»

---

**1.98**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», inserire il seguente:*

«2-bis.1. Le autorità competenti individuano il porto sicuro di sbarco in modo che il tempo necessario per raggiungerlo riduca al minimo possibile la permanenza a bordo della nave delle persone salvate, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare

allegate alla Risoluzione dell'Organizzazione marittima internazionale MSC 167(78) del 20 maggio 2004.»

---

**1.99**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere dal capoverso «2-ter» al capoverso «2-sexies».*

---

**1.100**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-ter».*

---

**1.101**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «comma 2-ter», con il seguente:*

*«2-ter. Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono sempre garantiti ai fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo, a tutela della loro incolumità.».*

---

**1.102**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-ter», sostituire le parole da: «ai soli fini di» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «per assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità».*

---

**1.103**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2-ter», sopprimere le parole da: «fatta salva», fino alla fine del capoverso comma «2-ter».*

---

**1.104**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-quater».*

---

**1.105**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-quater».*

---

**1.106**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-quater», primo periodo, alle parole: «si applica» premettere la seguente: «non».*

---

**1.107**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «2-quater», primo periodo, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 1 a euro 1.500».*

---

**1.108**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «2-quater», primo periodo, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 5 a euro 1.000».*

---

**1.109**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-quater», primo periodo, sostituire le parole «da euro 10.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 200 a euro 500».*

---

**1.110**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «2-quater», primo periodo, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.000».*

---

**1.111**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «2-quater», primo periodo, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000».*

---

**1.112**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-quater», sopprimere le parole: «, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese».*

---

**1.113**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-quater», sostituire le parole: «è ammesso ricorso, entro sessanta giorni» con le seguenti: «è ammesso ricorso, entro centoventi giorni».*

---

**1.114**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-quater», sostituire le parole: «è ammesso ricorso, entro sessanta giorni» con le seguenti: «è ammesso ricorso, entro novanta giorni».*

---

**1.115**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI,  
ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-quinquies».*

---

**1.116**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-quinquies».*

---

**1.117**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-quinquies», dopo le parole: «di reiterazione», inserire le seguenti: «continue».*

---

**1.118**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI,  
ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-quinquies», alle parole «si applica»  
premettere la seguente: «non».*

---

**1.119**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI,  
ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-sexies».*

---

**1.120**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-sexies».*

---

**1.121**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», sopprimere le parole: «il  
comandante della nave o».*

---

**1.122**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI,  
ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», primo periodo, alle parole  
«si applica» premettere la seguente: «non».*

---

**1.123**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», sostituire le parole: «da euro 2.000 a euro 10.000», con le seguenti: «da euro 100 a euro 500».*

---

**1.124**

MELONI, GIORGIS, NICITA, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», sostituire le parole: «da euro 2.000 a euro 10.000», con le seguenti: «da euro 200 a euro 500».*

---

**1.125**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», sostituire le parole: «da euro 2.000 a euro 10.000», con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 5.000».*

---

**1.126**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, capoverso «2-sexies», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Prima di avviare il procedimento per la contestazione della violazione di cui al periodo precedente, l'autorità accerta l'eventuale sussistenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, motivando specificatamente in ordine all'esito di tale accertamento.».*

---

**1.127**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.128**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», secondo periodo, sostituire le parole: «per venti giorni» con le seguenti: «per un giorno».*

---

**1.129**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», secondo periodo, sostituire le parole: «per venti giorni» con le seguenti: «per due giorni».*

---

**1.130**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», secondo periodo, sostituire le parole: «per venti giorni» con le seguenti: «per tre giorni».*

---

**1.131**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», secondo periodo, sostituire le parole: «per venti giorni» con le seguenti: «per quattro giorni».*

---

**1.132**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», secondo periodo, sostituire le parole: «per venti giorni» con le seguenti: «per cinque giorni».*

---

**1.133**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b) capoverso «2-sexies», sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

---

**1.134**

VALENTE, GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», sopprimere il terzo periodo.*

---

**1.135**

MELONI, GIORGIS, NICITA, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», terzo periodo alle parole: «si applica» premettere la seguente: «non».*

---

**1.136**

VALENTE, GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», sopprimere il quarto periodo.*

---

**1.137**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», quarto periodo alle parole «si applica» premettere la seguente: «non».*

---

**1.138**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI,  
ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», sopprimere il quinto periodo.*

---

**1.139**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», quinto periodo, sostituire le parole da: «si applicano» fino alla fine del periodo con le seguenti: «relative all'inosservanza delle indicazioni dell'autorità competente di cui al primo periodo non si applicano nel caso in cui le predette indicazioni non siano state emesse con tempestività.».*

---

**1.140**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», quinto periodo, sostituire le parole da: «si applicano» fino alla fine del periodo con le seguenti: «non si applicano in caso di mancanza di una delle condizioni di cui al comma 2-bis, accertata successivamente allo sbarco.».*

---

**1.141**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-sexies», quinto periodo, sostituire le parole: «di una delle condizioni di cui al comma 2-bis» con le seguenti: «della condizione di cui alla lettera a) del comma 2-bis.».*

---

**1.142**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI,  
ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-septies».*

---

**1.143**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-septies».*

---

**1.144**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-septies», sostituire le parole: «il prefetto» con le seguenti: «il giudice».*

---

**1.145**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-septies» inserire il seguente:  
«2-octies. Le disposizioni contenute nel presente articolo entrano in vigore a far data dal 1 gennaio 2030».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G1.1

#### RAPANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (A.S. 553),

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare, contemperando l'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone recuperate, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e nazionale, con quella di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay, del 1982;

i porti e le coste delle regioni maggiormente interessate dall'attracco delle ONG, come Calabria, Sicilia e Puglia, in concomitanza dei flussi di migranti provenienti dal Mediterraneo ricevono numerosissimi mezzi nautici da questi adoperati, alcuni di modesto e medio valore, funzionali, previa riparazione, alla navigazione da diporto;

le imbarcazioni, sebbene previste dalla normativa vigente in affidamento «agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo settore» (articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), di fatto, solo di rado sono richieste e assegnate per via della loro onerosa gestione, dello stato di conservazione, usura e danneggiamento e, anzi, rappresentano un costo gravoso per l'Agenzia delle Accise e delle Dogane per le operazioni di gestione e smaltimento dei rifiuti, per gli oneri di trasporto, custodia e distruzione;

la possibilità di affidare il natante anche ad Ammiragli e Ufficiali Superiori del Corpo delle Capitanerie di porto in possesso di abilitazione alla condotta nautica e ai membri della Lega Navale Italiana con il medesimo requisito, solleverebbe la P.A. da procedure lunghe e onerose per le casse dello Stato per la distruzione delle centinaia di unità in giacenza, un miglioramento delle condizioni delle nostre spiagge, spesso invase da questi relitti inquinanti e il riutilizzo delle imbarcazioni;

tale previsione, peraltro, in ragione della funzione pubblica svolta e della radicata cultura del mare dei citati soggetti, rappresenterebbe una eccezionale opportunità per diffondere la conoscenza e il rispetto delle norme ambientali e del mare;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta ad inserire, tra i soggetti affidatari delle imbarcazioni sequestrate nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati di immigrazione clandestina di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche ad Ammiragli e Ufficiali Superiori del Corpo delle Capitanerie di porto in possesso di abilitazione alla condotta nautica e ai membri della Lega Navale Italiana con il medesimo requisito, nel limite massimo di due per sezione ogni anno.

## **G1.2**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premesso che:

nel decreto-legge in esame si ravvisa il rischio di non affrontare in modo strutturale il tema dell'immigrazione nella sua complessità, dal momento che si introducono una serie di regole asistematiche e dalla dubbia ragionevolezza rivolte alle navi che prestano soccorso alle persone che attraversano il Mediterraneo, e che troppo spesso vi trovano la morte nel tentativo;

il Mediterraneo centrale continua, infatti, a rappresentare una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, dove, secondo le statistiche dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), fra il 2014 e oggi sono morte annegando più di ventimila persone, circa duemila morti all'anno;

il provvedimento in esame rischierebbe di limitare o di essere addirittura da ostacolo all'attività di soccorso e ricerca in mare portata avanti dalle navi civili e potrebbe compromettere il rispetto del diritto internazionale ma, soprattutto e prima di ogni altra cosa, potrebbe comportare un ulteriore aumento dei rischi di morte per le persone coinvolte;

le navi devono, infatti, chiedere «immediatamente» l'assegnazione di un porto sicuro, e nulla invece viene detto in merito ai criteri che le autorità italiane dovrebbero seguire nell'assegnazione del porto;

nelle scorse settimane le imbarcazioni delle Ong si sono viste assegnare dal Viminale il porto di La Spezia, quello di Livorno, di Massa, distanti centinaia di chilometri, costringendole ad altri giorni e notti di navigazione, aumentando così i pericoli, oltre alla fatica e alle sofferenze: secondo le disposizioni del decreto le navi non devono sostare ulteriormente in mare dopo un soccorso e il porto assegnato deve essere raggiunto senza ritardo, il che può

voler dire che una volta effettuato un salvataggio non se ne possono effettuare altri, anche a rischio di non poter evitare ulteriori decessi in mare;

i minori - e in particolare quelli che viaggiano da soli, senza alcun adulto di riferimento al loro fianco - sono indubbiamente tra i soggetti più vulnerabili in questi contesti. Per minore straniero non accompagnato (M.S.N.A.) si intende «il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano», in particolare la legge n. 47 del 2017;

gli 87 minori, ad esempio, fatti sbarcare a La Spezia dopo quattro giorni aggiuntivi di viaggio in mare, sono stati messi su un pullman e mandati a Foggia ad oltre 700 km di distanza. Tutto questo stride con le norme vigenti, nazionali e sovranazionali, oltre che con la ragionevolezza che tra l'altro i sindaci di ogni colore politico utilizzano nell'interlocuzione con il Governo su questo tema, dal momento che li vede coinvolti in prima linea;

tra le disposizioni del decreto Immigrazione di modifica ai decreti sicurezza (decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020), ritroviamo quelle relative al nuovo sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale all'interno del SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, il sistema di accoglienza gestito dagli Enti locali e dal Ministero degli Interni, prima denominato SIPROIMI e prima ancora Sprar; quest'ultimo dovrebbe rappresentare la risposta principale del nostro ordinamento rispetto all'accoglienza straordinaria realizzata dalle Prefetture (attraverso i Centri di accoglienza straordinaria - Gas), mentre le modifiche alle norme del decreto Sicurezza, i quali avevano precluso l'accesso alla maggior parte dei richiedenti asilo, sono risultate estremamente positive anche per i minori inseriti in nuclei familiari e per i neomaggiorenni;

il numero consistente di arrivi (nei primi 13 giorni di gennaio sono sbarcate 3.891 persone a fronte dei 378 del 2022) conferma la necessità di mantenere attivi, fino al 31 dicembre 2023, almeno i 4.418 posti SAI già valutati e finanziati in occasione dell'emergenza Ucraina ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;

il decreto legislativo n. 142 del 2015 implementava un Tavolo di Coordinamento Nazionale con gli enti locali, poi dismesso: occorre dunque valorizzare e incrementare questa risorsa preziosa di seconda accoglienza che, se ben integrata con i sistemi virtuosi della prima accoglienza, proprio a partire dal sistema SAI, che è il modello di accoglienza diffusa che i territori apprezzano, e del quali i Comuni, anche in sede di audizione, auspicano un consistente ampliamento,

impegna il Governo:

a vigilare sul rispetto delle normative nazionali e sovranazionali riguardanti i diritti delle persone presenti sulle navi, con particolare attenzione ai minori non accompagnati;

a definire quali siano i criteri che orientano l'assegnazione del porto di sbarco;

a garantire che tra i criteri per l'individuazione del porto di destinazione ci sia che il territorio in cui insiste sia dotato di adeguati centri e strutture idonee all'accoglienza dei minori, in particolare dei minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge n. 47 del 2017, e a incrementare le risorse finanziarie e organizzative volte a valorizzare i sistemi virtuosi della prima accoglienza e seconda accoglienza, proprio a partire dal sistema SAI;

ad ampliare, quindi, la capienza della rete SAI nella misura di almeno 4.000 posti aggiuntivi dedicati ai MSNA;

a disporre un'urgente riattivazione delle sedi di concertazione interistituzionale, a partire proprio dal Tavolo di Coordinamento Nazionale (articolo 16 del decreto legislativo n. 142 del 2015 e successivi) al fine di garantire la piena attuazione del Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati di cui all'Intesa di conferenza unificata del 10 luglio 2014, eventualmente aggiornato.

---

### **G1.3**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, NICITA, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premesso che:

il provvedimento in esame si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso *2-bis* introduce una serie di condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione - che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzio-

ne, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso *2-bis*, lettera d), prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, senza offrire alcuna indicazione in merito alle caratteristiche del porto di sbarco assegnato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a garantire che le autorità competenti assegnino, salvo specifiche e motivate deroghe, il porto di sbarco più vicino alle zone di salvataggio tra i porti sicuri di primo sbarco, al fine di evitare inutili e ingiustificati oneri alle navi umanitarie impegnate nelle operazioni di soccorso in mare.

---

#### **G1.4**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premesso che:

il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023 si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso *2-bis*, introduce una serie di condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione - che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso *2-bis*, lettera d), prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto

senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, senza offrire alcuna indicazione in merito alle caratteristiche del porto di sbarco assegnato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a garantire che le autorità competenti assegnino il porto sicuro di sbarco più idoneo ad assicurare che il tempo di permanenza a bordo della nave delle persone salvate sia ridotto al minimo, in conformità a quanto previsto dalle linee guida sul trattamento delle persone in mare allegate alla Risoluzione dell'Organizzazione marittima internazionale MSC 167 (78) del 20 maggio 2004.

## **G1.5**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premesso che:

il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023 si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso *2-bis* introduce una serie di condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione - che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso *2-bis*, lettera d), prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto

senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, senza offrire alcuna indicazione in merito alle caratteristiche del porto di sbarco assegnato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a garantire che le autorità competenti assegnino il porto sicuro di sbarco più idoneo secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e nelle linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR.

---

## G1.6

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premesso che:

il decreto legge in conversione modifica l'articolo 1 del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, individuando una serie di condizioni che rendono possibile derogare al divieto di ingresso e transito nelle acque territoriali per le imbarcazioni coinvolte in operazioni di soccorso in mare;

in particolare, il comma *2-bis*, lettera d) dell'articolo 1 pone tra le predette condizioni che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità è raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;

a partire dall'autunno del 2022, il Ministero dell'Interno ha avviato la prassi di assegnare alle imbarcazioni coinvolte in operazioni di soccorso in mare porti molto distanti - talora ad una distanza di molti giorni di navigazione - dal luogo in cui è avvenuto il soccorso; tale prassi, che avviene in assenza della predeterminazione di criteri di assegnazione del porto, è del tutto irragionevole e cagiona gravi sofferenze e ulteriori traumi a persone già fortemente provate dal viaggio in mare e talora da esperienze di naufragio; ciò si risolve in una gravissima violazione dei diritti umani e dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti a ogni persona, indipendentemente dalla cittadinanza;

ulteriore profilo di irragionevolezza, che rafforza quanto esposto, è dato dalla circostanza che, come è accaduto da ultimo nel caso della nave *Geo Barents* assegnata per lo sbarco al porto di La Spezia, a seguito dello sbarco nel porto assegnato le persone soccorse - tra cui numerosi minori - siano state trasferite, via terra, in centri di accoglienza distanti anche centinaia di chilometri dal luogo di sbarco - Livorno, Alessandria e appunto Foggia -

con ulteriore costo in termini di sofferenza, oltre che di impiego di risorse umane e strumentali;

impegna il Governo

ad informare tempestivamente le Camere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in esame, sui criteri di assegnazione dei porti di sbarco a seguito di operazioni di soccorso in mare e a garantire che tali informative vengano assicurate con regolarità e non meno di una volta all'anno.

---

## **G1.7**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premesso che:

il decreto legge in conversione modifica l'articolo 1 del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, individuando una serie di condizioni che rendono possibile derogare al divieto di ingresso e transito nelle acque territoriali per le imbarcazioni coinvolte in operazioni di soccorso in mare;

tale provvedimento, inopinatamente intitolato alla gestione dei flussi migratori, ha in realtà l'unico obiettivo di rendere più difficili le condizioni in cui operano le imbarcazioni dedicate al soccorso in mare nel Mediterraneo centrale, con particolare riferimento alle imbarcazioni operanti per conto di organizzazioni non governative;

come emerso nel corso delle audizioni svolte alla Camera dei deputati, detto tipo di operazioni di soccorso ammonta ad una percentuale non elevata - circa l'11 per cento - sul totale delle operazioni complessivamente condotte nell'area, la maggior parte delle quali è realizzata dalla Guardia Costiera italiana;

a margine dei numerosi profili di illegittimità costituzionale del provvedimento in esame, sotto il profilo della violazione di inderogabili obblighi internazionali in materia di soccorso in mare, sussiste un grave problema di informazione e trasparenza in merito all'effettiva consistenza delle operazioni di soccorso e, più in generale, al numero complessivo degli sbarchi;

impegna il Governo

a informare tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le Camere in merito al numero

complessivo delle operazioni di soccorso e sbarco condotte nelle acque territoriali e nella zona di ricerca e salvataggio di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo fatta ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva con legge 3 aprile 1989, n. 147, con riferimento all'ultimo anno solare e a garantire che tale informativa venga assicurata con regolarità, non meno di una volta all'anno.

---

## **G1.8**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, NICITA, PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premessi che:

il provvedimento in esame si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-*bis*, introduce una serie di condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione - che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali,

impegna il Governo

a farsi promotore, quanto prima, nelle opportune sedi europee e internazionali, dell'istituzione di una missione europea di salvataggio nel Mediterraneo, nonché ad adottare ogni iniziativa utile atta a rivedere, in accordo con gli Stati membri, la normativa europea al fine di redistribuire tra tutti gli Stati membri le persone soccorse nel Mediterraneo.

---

### **G1.9**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premesso che:

il provvedimento in esame si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso *2-bis*, introduce una serie di condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia, la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione - che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali,

impegna il Governo

ad adottare una campagna informativa su tutto il territorio nazionale atta a chiarire che in nessun caso la disciplina interna volta a limitare i soccorsi in mare, e le condizioni imposte dall'articolo 1, lettera b) capoverso *2-bis*, possono derogare alle norme di diritto internazionale.

---

### **G1.10**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premessi che:

il provvedimento in esame si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-*bis*, introduce una serie di condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

particolarmente problematica è la previsione dell'articolo 1, lettera b), capoverso 2-*bis*, lettera d), che prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;

tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione - che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche a livello comunicativo, atta a chiarire quanto prima che l'espressione «senza ritardo» richiesta dalla lettera d) non può in nessun caso inficiare la piena legittimità di qualsiasi intervento di soccorso in mare, conformemente a quanto previsto dalle norme di diritto internazionale generale e pattizio, così come garantiti dagli articoli 10 e 117 della nostra Costituzione.

---

## **G1.11**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premesso che:

il provvedimento in esame si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-*bis*, introduce una serie di condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

particolarmente problematica è la previsione dell'articolo 1, lettera b), capoverso 2-*bis*, lettera d), che prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;

tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione - che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche a livello comunicativo, atta a chiarire quanto prima che l'espressione «senza ritardo» richiesta dalla lettera d) dev'essere comunque atta a garantire l'espletamento in sicurezza delle necessarie operazioni di soccorso.

---

## **G1.12**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, NICITA, PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premesso che:

il provvedimento in esame si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-*bis*, introduce una serie di condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione - che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-*bis*, lettera d), prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, senza offrire alcuna indicazione in merito alle caratteristiche del porto di sbarco assegnato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a garantire che le autorità competenti assegnino il porto di sbarco più vicino alle zone di salvataggio tra i porti sicuri di primo sbarco, al fine di ridurre al minimo le condizioni di sofferenza delle persone soccorse.

---

### **G1.13**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premesso che:

l'immigrazione è un fenomeno di carattere epocale da sempre presente nelle società. I flussi migratori, che possono variare per intensità a seconda degli anni, sono essi stessi fenomeni strutturali che da sempre gli Stati si trovano a fronteggiare;

la gestione dei flussi migratori, e le conseguenti politiche migratorie, sono storicamente trattate in un'ottica di percezione, quindi spesso oggetto di speculazione mediatica e politica, piuttosto che frutto di un puntuale esame delle dinamiche demografiche, migratorie, economiche e occupazionali. Come sottolineato dalla Fondazione Migrantes nell'ultimo Rapporto Immigra-

zione del 2022, vi è in Italia la perdurante visione delle migrazioni come fenomeno esclusivamente emergenziale. A tal proposito, la Fondazione sottolinea la necessità di un cambiamento urgente in questo senso, rinnovando l'appello per la formulazione di politiche migratorie strutturali;

come riportato all'interno del Libro Bianco sul governo delle Migrazioni economiche, a cura della Fondazione ISMU, è presente una stretta interdipendenza che unisce l'immigrazione a questioni quali gli scenari demografici del Paese, gli squilibri del mercato del lavoro, le strategie di riposizionamento competitivo delle imprese, la sostenibilità economica e sociale;

data la mancanza di politiche migratorie ispirate da un solido monitoraggio e valutazione dell'impatto economico, sociale e demografico che l'immigrazione ha all'interno del nostro territorio, nonché di una scarsa presenza di dati relativi al sistema di accoglienza in Italia e il suo funzionamento, in particolar modo dei dati capillari concernenti il sistema Sprar/Siproimi (ora Sai);

dato lo scarso sostegno alle amministrazioni locali implicate nel rilascio delle autorizzazioni all'ingresso e al soggiorno, sottolineato dallo studio della Fondazione ISMU, e in particolar modo la scarsa presenza di organici presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli uffici immigrazione delle Questure (nonché presso i centri per l'impiego);

considerata l'analisi presente all'interno del Libro Bianco sopracitato che raccomanda l'istituzione di un organismo indipendente che svolga una funzione di analisi e raccordo tra le autorità di governo e gli stakeholder dell'economia e della società, nonché il rafforzamento degli organici delle amministrazioni implicate nel rilascio delle autorizzazioni all'ingresso e al soggiorno, sia dal punto di vista numerico, sia da quello del capacity building,

#### *impegna il Governo*

a promuovere l'istituzione di una Autorità Indipendente per l'immigrazione, con lo scopo di:

a) monitorare e gestire i flussi migratori, nel rispetto dei criteri di accoglienza e dell'efficacia delle politiche di integrazione nella società e nel mondo del lavoro;

b) coordinare i diversi gruppi di lavoro multistakeholder istituiti per garantire un'efficace governance dei processi migratori;

c) implementare programmi di capacity building del personale delle amministrazioni pubbliche e degli stakeholder privati di volta in volta coinvolti nonché a rafforzare gli organici delle amministrazioni locali coinvolte, in particolare, di quelli in forza presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli Uffici Immigrazione delle Questure e dei centri per l'impiego, anche provvedendo a stabilizzare il personale avventizio e/o ad assumerne di nuovo in pianta stabile, prestando cura ai requisiti di qualificazione.

## G1.14

PARRINI, GIORGIS, MELONI, NICITA, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premesso che:

il provvedimento in esame si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-*bis*, introduce una serie di condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione - che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-*bis*, lettera d) prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, senza offrire alcuna indicazione in merito alle caratteristiche del porto di sbarco assegnato;

con riferimento agli obblighi in materia di soccorso in mare previsti dal diritto internazionale nella sentenza n. 6626/2020 della Cassazione penale (sez. III, cosiddetto caso Retake) si ricorda che l'obbligo di prestare soccorso dettato dalla convenzione internazionale SAR di Amburgo, non si esaurisce nell'atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l'obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro (cosiddetto «place of safety»);

secondo le linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare (Ris. MSC. 167-78 del 2004) allegate alla Convenzione SAR, un luogo sicuro è una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse; dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale (par. 6.12);

in tale contesto la cronica carenza di personale all'interno degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf) sta diventando un problema non più trascurabile. Gli Usmaf hanno un ruolo delicato: si occupano di consulenze specialistiche, profilassi internazionale, raccomandazioni sulle misure di prevenzione, rilasciando la libera pratica sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extra-UE;

secondo quanto osservato anche dal consigliere regionale Davide Natale, i porti rischiano, quindi, la paralisi dovuta alla cronica carenza di organico dei servizi sanitari marittimi, sommata alla necessità di aumentare i controlli sulle navi che giungono da Paesi terzi; basti pensare che gli Usmaf sono il primo filtro per l'importazione di malattie infettive attraverso i nostri porti internazionali,

impegna il Governo

ad indirizzare i necessari interventi sulla portualità per avere strumenti e personale che possano assicurare servizi certi ed efficaci ed in tempi i più ristretti possibili in relazione alle questioni esposte in premessa.

## **G1.15**

VALENTE, GIORGIS, MELONI, NICITA, PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 553, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»

premesso che:

con il decreto-legge in esame il Governo, lungi dall'individuare soluzioni efficaci nonché coerenti con le normative nazionali e con il diritto internazionale, senza dunque affrontare in modo strutturale il tema dell'immigrazione nella sua complessità, introduce una serie di regole asistematiche e irragionevoli rivolte alle navi che prestano soccorso alle persone che attraversano il mare, e che troppo spesso vi trovano la morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo;

il Mediterraneo centrale continua, infatti, a rappresentare una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, dove secondo le statistiche dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) fra il 2014 e oggi sono morte annegando più di ventimila persone, circa duemila morti all'anno;

quello in esame appare un decreto che si pone in violazione del diritto internazionale, della Convenzione SAR, quella rivolta alla ricerca e soccorso in mare, della Convenzione UNCLOS (la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare), della Convenzione SOLAS (la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare);

profondamente sbagliata e sostanzialmente inattuabile, per una serie di profili critici, la previsione ai sensi della quale la nave che ha operato il soccorso deve tempestivamente avviare iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità;

il provvedimento in esame limita, e nei fatti ostacola, l'attività di soccorso e ricerca in mare portata avanti dalle navi civili, e può determinare serie violazioni del diritto internazionale ma, soprattutto e prima di ogni altra cosa, un ulteriore aumento dei rischi di morte per le persone coinvolte;

le navi devono, infatti, chiedere «immediatamente» l'assegnazione di un porto sicuro, e nulla invece viene detto in merito ai criteri che le autorità italiane dovrebbero seguire nell'assegnazione del porto;

nelle scorse settimane, dunque, le imbarcazioni delle Ong si sono viste assegnare dal Viminale il porto di La Spezia, quello di Livorno, di Massa, distanti centinaia di chilometri, costringendole ad altri giorni e notti di navigazione, aumentando così i pericoli, oltre alla fatica e alle sofferenze: le navi non devono sostare ulteriormente in mare dopo un soccorso e il porto assegnato deve essere raggiunto senza ritardo, il che può voler dire che una volta effettuato un salvataggio non se ne possono effettuare altri, anche a rischio di causare nuove morti;

gli 87 minori, ad esempio, fatti sbarcare a La Spezia dopo quattro giorni aggiuntivi di viaggio in mare, sono stati messi su un pullman e mandati a Foggia ad oltre 700 chilometri di distanza; tutto questo contrasta con le norme vigenti, nazionali e sovranazionali, oltre che con la ragionevolezza, che tra l'altro, i sindaci di ogni colore politico, utilizzano nell'interlocuzione con il Governo su questo tema, che li vede coinvolti in prima linea;

un elemento, inoltre che, che desta vivissima preoccupazione è il rischio di un'attività di selezione, che si può svolgere potenzialmente discriminatoria. Emerge in alcune disposizioni del decreto un'attività di selezione sia nell'attività di soccorso che, privilegiando nei fatti il primo soccorso, rischia di pregiudicare quelli successivi, sia nella fase della protezione e dell'accoglienza, che potenzialmente confligge con l'art. 3 della Costituzione;

i minori, in particolare quelli che viaggiano da soli, senza alcun adulto di riferimento al loro fianco, ma non solo, sono indubbiamente tra i soggetti più vulnerabili in questi contesti;

la tragedia del naufragio del 6 gennaio scorso, che ha visto una giovane madre perdere i sensi durante la traversata e morire, e il neonato, che stringeva forte in braccio, scivolarle dalle braccia in mare, morendo anche lui a soli venti giorni, rappresenta solo l'ultimo, drammatico, «contributo» alla macabra contabilità, che vede troppi bambini morire a largo delle nostre coste,

impegna il Governo

a garantire il rispetto delle normative nazionali e sovranazionali riguardanti i diritti dei minori presenti sulle navi, adottando ogni iniziativa utile

alla protezione, alla assistenza e alla successiva accoglienza dei minori, verificando che l'individuazione del porto di approdo sia compatibile con la presenza di minori a bordo delle navi, che il porto individuato sia attrezzato nel modo più adeguato e conforme alla legge all'accoglienza degli stessi, nonché ad effettuare un accurato monitoraggio sui numeri di minori coinvolti nelle operazioni soccorso, nonché in merito al percorso di accoglienza fornito, e di riferirne con sollecitudine alle Camere.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

MAIORINO, CATALDI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

#### **Art. 1-ter.**

*(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.

**Art. 1-quater.**

*(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro dell'interno" aggiungere le seguenti parole: "da emanarsi entro il 31 marzo 2023";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "le strutture di prima accoglienza sono attivate" sono aggiunte le parole: "nel numero di almeno una per regione".».

---

**1.0.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Potenziamento del sistema di Accoglienza e Integrazione)*

1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Conseguentemente, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 75 milioni dall'anno 2023, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 75 milioni dall'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 1.0.3

MALPEZZI, GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico  
BORGHINI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Potenziamento del sistema di Accoglienza e Integrazione)*

1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

---

### 1.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1 punto 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 e già finanziati, con decreti del Ministro dell'Interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

2. Conseguentemente, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.

3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 1.0.5

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.»

---

### 1.0.6

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: "da emanarsi entro il 31 marzo 2023";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "le strutture di prima accoglienza sono attivate" sono aggiunte le seguenti: "nel numero di almeno una per regione"».

---

### 1.0.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)*

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: "da emanarsi entro il 31 marzo 2023";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "le strutture di prima accoglienza sono attivate" sono aggiunte le seguenti: "nel numero di almeno una per regione"».

### 1.0.8

MAIORINO, CATALDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Ulteriori misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)*

1. Al fine di rafforzare i servizi per l'immigrazione e rendere efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, è disposto l'ampliamento del personale di questure e prefetture per un totale di 1.200 unità di personale, da ripartire tra le sedi di servizio interessate, al fine dell'inserimento negli organici degli uffici territoriali delle rispettive amministrazioni. A tal fine, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2023".

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, pari complessivamente a euro 80 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **1.0.9**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art.1-bis**

*(Relazione informativa alle Camere)*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sui criteri di assegnazione dei porti nei casi di cui al comma 2-bis. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.».

---

### **1.0.10**

NICITA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art.1-bis**

*(Relazione informativa alle Camere)*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dell'Interno trasmette alle Camere una relazione informativa sul numero complessivo delle operazioni di soccorso e sbarco condotte nelle acque territoriali e nella zona di ricerca e salvataggio di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo fatta ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva con legge 3 aprile 1989, n. 147, con riferimento all'ultimo anno solare. Analoga informativa è resa entro il 31 dicembre di ogni anno.».

---

### **1.0.12**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)*

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2:

1) alla lettera e), dopo le parole: "di razza", sono inserite le seguenti: "di orientamento sessuale";

2) alla lettera g), dopo le parole: "riconosciuto come rifugiato" sono aggiunte le seguenti: ", minore non accompagnato";

3) alla lettera l), punto a), dopo le parole: "coniuge del beneficiario" sono aggiunte le seguenti: "o convivente";

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "*c-bis*) organizzazioni criminali, organizzazioni che professano un fanatismo religioso assoluto;

c) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "*e-bis*) "orientamento sessuale" l'attrazione emozionale di una persona verso individui di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi."».

---

### **1.0.13**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)*

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, articolo 5, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "*c-bis*) organizzazioni criminali, organizzazioni che professano un fanatismo religioso assoluto"».

---

#### **1.0.14**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)*

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, articolo 8, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) "orientamento sessuale" l'attrazione emozionale di una persona verso individui di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi."».

---

#### **1.0.15**

LOMBARDO, SCALFAROTTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art.1-bis.**

*(Esenzione contributiva per Onlus e Fondazioni)*

1. Alle Onlus e Fondazioni con sede legale o stabile organizzazione in più di una regione, purché dotate di organigrammi e mansionari e di collegi sindacali o dei revisori, è riconosciuta l'esenzione dei versamenti contributivi per il personale compreso nella pianta organica da almeno un anno dalla richiesta di cui al comma 2. L'esenzione di cui al periodo precedente è riconosciuta altresì alle Onlus e Fondazioni che operano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il ministro del lavoro e per le politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto definisce le modalità di presentazione della richiesta di esenzione, che dovrà essere corredata della certificazione di regolarità contributiva.».

---

## **Art. 2**

### **2.1**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **2.2**

GIORGIS, NICITA, MELONI, PARRINI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

---

### **2.3**

PARRINI, GIORGIS, NICITA, MELONI, VALENTE, ALFIERI, Enrico BORGHI,  
VERDUCCI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

## **TITOLO**

### **Tit.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al titolo del disegno di legge di conversione, sostituire le parole: «recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori» con le seguenti: «disposizioni urgenti per ostacolare i soccorsi in mare».*

---